

CLXXXVI^a TORNATA

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 1928 - Anno VI

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Congedi Pag. 10074

Disegni di legge (Approvazione di):

« Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche » 10158

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca le nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari » 10159

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, autorizzazione al ministro della giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori » 10160

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926 » 10160

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento » 10160

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche » 10160

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 773, concernente la istituzione in Roma di una scuola superiore di malariologia » 10161

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2120, concernente la proroga del termine per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 798, relativo all'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono » 10161

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2677, che reca nuove disposizioni sull'ordinamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana » 10161

« Conversione in legge del Regio decreto-legge

27 ottobre 1927, n. 2100, che reca modificazioni al decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private » 10162

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1181, concernente la istituzione della carica di vice-Presidente del Comitato permanente del grano » 10162

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1808, riflettente il quantitativo delle banane di origine dalle Colonie italiane che possono essere importate nel Regno in esenzione da dazio doganale » 10162

(Discussione di):

« Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 » 10075

Oratori:

ROCCO, *ministro della giustizia e affari di culto* 10075SPIRITO, *relatore* 10076

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, contenente disposizioni relative alla vendita di immobili urbani ed agli sfratti dalle case di abitazione » 10153

Oratori:

GAROFALO, *relatore* 10156ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto* 10157

(Presentazione di) 10157

Relazioni (Presentazione di) 10074, 10157

Uffici (Riunione degli) 10074

Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di) 10163

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della giustizia e affari di culto, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per l'interno, per la giustizia, per le finanze e per le comunicazioni.

REBAUDENGO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Credaro per giorni tre; Rajna per giorni cinque.

Se non si fanno osservazioni in contrario, questi congedi si intendono accordati.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto g'i onorevoli senatori che domani alle ore 15 si terrà riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Ginori-Conti, Dallolio Alfredo, Mosconi, Pironti, Sitta, Greppi, D'Andrea e Sechi a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

GINORI CONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'ampliamento ed il miglioramento degli stabilimenti saliferi ».

DALLOLIO ALFREDO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, recante modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ».

MOSCONI. Ho l'onore di presentare al Se-

nato le relazioni dei rispettivi Uffici centrali sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2046, interpretativo del Regio decreto-legge 2 maggio 1925, n. 622, portante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, concernente provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume ».

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni dei rispettivi Uffici centrali sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2042, contenente disposizioni per la sistemazione dei servizi di esattoria di imposte dirette e di tesoreria nei comuni unificati;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1579, che proroga i termini stabiliti dal Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, per l'epurazione del personale dipendente dai comuni di Bari e di Venezia;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2049, concernente la esenzione per un biennio dai limiti di età fissati per partecipare ai concorsi presso Amministrazioni comunali, nei riguardi degli impiegati e salariati comunali dispensati dal servizio per esuberanza di personale, in virtù di provvedimenti adottati in base al Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383 ».

SITTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Modificazione del 1° comma dell'art. 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, relativo alla formazione e alla nomina delle Commissioni censuarie comunali ».

D'ANDREA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1581, col quale vengono istituiti in via di esperimento « telegrammi lampo » ed i « telegrammi augurali ».

GREPPI. A nome della Commissione permanente di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero

dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 ».

SECHI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Collocamento di ammiragli di squadra a disposizione del Ministero della marina ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Ginori Conti, Dallolio Alfredo, Mosconi, Pironti, Sitta, Greppi, D'Andrea e Sechi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 » (N. 1442).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1928-29 ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:
(V. *Stampato N. 1442*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Onorevoli senatori, il mio discorso può e deve essere molto breve. È la quarta volta che il Senato discute il bilancio della Giustizia essendo io a capo di questo dicastero, e la mancanza di una discussione questa volta non può interpretarsi, come è effettivamente, se non come un segno dell'assenso del Senato alle direttive del governo in questa materia. E di questo assenso io ho una testimonianza molto gradita nella relazione della Commissione di finanze stesa dall'onorevole senatore Spirito. Ringrazio la Commissione ed il relatore delle parole così benevole avute verso di me e verso l'opera mia.

Non mi intratterrò singolarmente sopra i vari punti della materia trattata dalla relazione. Dirò soltanto molto brevemente delle riforme

legislative in corso, della giustizia penale e della amministrazione carceraria.

Delle riforme legislative in corso certamente la più importante è quella dei codici, la quale si va preparando con la rapidità che la materia consente, ma anche con la ponderazione e maturità di studio che la gravità della riforma impone. Accanto alla riforma dei codici, meno importante, ma non meno interessante, un'altra riforma si va preparando: quella della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. Sono lieto di comunicare al Senato che gli studi sopra questa materia stanno per giungere al termine. Una commissione, da me presieduta e composta dei rappresentanti di tutti i dicasteri e di eminenti giuristi, ha preparato un progetto composto di sette titoli e duecento-quarantasei articoli. Tutta la materia vi è completamente trattata.

Circa la giustizia penale, altro argomento interessante, non ho che da richiamarmi a quello che ho detto altra volta. Darò soltanto qualche cifra per dimostrare come sia confortante la diminuzione dell'alta criminalità, specialmente per ciò che concerne i più gravi delitti di sangue.

La statistica degli anni 1922-27 dà la prova di questa diminuzione. Nel 1920 avemmo 5,034 omicidi e mancati omicidi, cifra gravissima, specie se la si confronta con quella dell'ultimo anno di pace, del 1914; in quest'anno infatti gli omicidi e i mancati omicidi furono 2975. Nel 1921 si sale a 5835; nel 1922 a 6278 (cifra paurosa); nel 1923 comincia la diminuzione che coincide con il riordinamento dello Stato operato dal Governo fascista; si scende, infatti, alla cifra di 5477. Nel 1924 gli omicidi e i mancati omicidi diminuiscono a 4254; diventano nel 1925, 3626; nel 1926, 3514; nel 1927 raggiungono la cifra di 2228, mai toccata dalla costituzione del Regno d'Italia in poi, e ciò, malgrado l'aumento della popolazione e l'aumento del territorio.

Pochissime parole sull'amministrazione carceraria, che è un ramo molto delicato e importante dell'Amministrazione della giustizia. Di recente il titolo della Direzione generale delle carceri e dei riformatori è stato mutato, e sostituito con quello di « Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena », per adeguarlo ai più vasti compiti del Ministero della giustizia in questa materia.

In questo più ampio compito dell'Amministrazione carceraria è il segreto del suo sviluppo avvenire; a questo proposito bisogna notare che, mentre si va preparando la riforma del codice penale e del codice di procedura penale, fervono gli studi anche per la riforma penitenziaria che ne è il necessario complemento. Se, infatti, il codice del 1890 non dette tutti i risultati che se ne attendevano, in parte ciò fu dovuto alla mancata riforma penitenziaria che avrebbe dovuto seguire. La riforma penitenziaria non fu fatta per molti motivi, fra cui la mancanza di mezzi finanziari e il mancato coordinamento fra l'Amministrazione della giustizia e quella dell'interno, presso la quale allora si trovava l'Amministrazione delle carceri. Questa volta non mancherà il coordinamento: in quanto al denaro, che sarà necessario come in tutte le cose di questo mondo, confido che il mio collega delle finanze non vorrà negare i mezzi per questa necessaria riforma, poiché la lotta contro il delitto è di importanza vitale per lo Stato. Sono lieto intanto di rilevare che la maggiore disciplina che il fascismo ha portato in tutti i campi della pubblica amministrazione, ha prodotto effetti benefici anche nell'Amministrazione carceraria.

Le statistiche dimostrano la continua diminuzione delle evasioni e dei suicidi. Infatti, nel quinquennio 1918-1922, prima dell'avvento del fascismo, le evasioni raggiunsero il numero di 915; nel quinquennio 1923-1927 le evasioni si sono ridotte a 630; così distribuite: nel 1923, 197; nel 1924, 191; nel 1925, 93; nel 1926, 76; nel 1927, 73. La riduzione è sensibile soprattutto dal 1925 in poi, cioè dall'epoca in cui ho avuto l'onore di assumere la direzione dell'Amministrazione della giustizia: le evasioni, sono diminuite del 50 %, in confronto del periodo antecedente all'avvento del fascismo.

Lo stesso dicasi del fenomeno doloroso dei suicidi che, in un certo senso, è inevitabile. Nel quinquennio 1918-1922 vi furono 100 suicidi tentati e consumati, di cui 17 consumati, nel quinquennio 1923-1927 il numero dei suicidi

tentati e consumati scese a 68, con una diminuzione quindi del 40 %; di essi 14 solamente vennero consumati. Queste cifre dimostrano quanto oculata sia la vigilanza che esercita pur tra innumeri difficoltà, il personale carcerario.

E questi risultati acquistano anche maggior rilievo, quando si considerino le deficienze dei locali destinati ad uso di carceri, e specialmente delle carceri mandamentali, le quali, come tutti sanno, sono mantenute dai comuni che mancano spesso dei mezzi necessari.

Una piccola riforma che si viene attuando, e che ha notevole importanza, è quella dell'esonero dell'esercito dalla vigilanza esterna delle carceri. In seguito alle giuste premure, rivoltemi dal ministro della guerra, ho consentito che l'esercito venga esonerato da questa funzione, che è penosa e che assorbe una forza molto notevole, sottratta all'istruzione militare. Anche la vigilanza esterna verrà pertanto assunta dalle guardie carcerarie. Il ministro delle finanze ha consentito ad un leggero aumento delle guardie carcerarie, e pertanto fra brevissimo tempo l'esercito sarà completamente sollevato da questo compito penoso.

La riforma infine della legislazione da cui riuscirà il nuovo assetto dello Stato è in corso di preparazione. Da essa sorgerà una costruzione che, ne sono sicuro, sarà armonica e, quel che è pur necessario, durevole. (*Applausi*).

SPIRITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO, *relatore*. Onorevoli colleghi. Il Senato è rimasto certamente compiaciuto delle dichiarazioni, delle cifre, dei fatti che l'onorevole ministro ha aggiunto alla relazione sul bilancio della giustizia. Credo pertanto non resti al Senato che approvarlo.

Ringrazio l'onorevole ministro per le parole molto gentili pronunciate sulla nostra opera, e non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli del bilancio, che rileggo:

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	3,780,000 »
2	Acquisto di libri per le biblioteche	13,500 »
3	Manutenzione locali	35,000 »
4	Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero	30,000 »
5	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	80,000 »
6	Indennità di tramutamento e di missione al personale dell'amministrazione centrale	110,000 »
7	Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura; la Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero	100,000 »
8	Spese pel Consiglio superiore forense ai sensi della legge 25 marzo 1926, n. 453 - Medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e compensi per incarichi speciali, spese per stampa, pubblicazioni copie, amanuensi e personale di segreteria	80,000 »
9	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	160,000 »
10	Sussidi al personale in attività di servizio	50,000 »
11	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e famiglie superstiti	170,500 »
12	Spese casuali	60,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,669,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	4,669,000 »
13	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		4,669,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
15	Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati (Spese fisse) .	35,000,000 »
16	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	265,000 »
		35,265,000 »
	<i>Spese per l'Amministrazione giudiziaria.</i>	
17	Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo, assegni vari e spese di rappresentanza (Spese fisse) . . .	100,000,000 »
18	Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	80,000,000 »
19	Uscieri giudiziari - Stipendi, supplementi di servizio attivo	6,150,000 »
20	Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario - Indennità varie per i Consiglieri esperti della Magistratura del lavoro a termine dell'art. 65 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130	2,000,000 »
21	Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari superiori del Regno ed a tutti gli uffici delle provincie ex regime austro-ungarico (Spese fisse)	2,000,000 »
22	Contributo nelle spese d'ufficio delle cancellerie i cui proventi sono inferiori agli oneri che sono a loro carico	45,000 »
23	Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma, canoni diversi - Spese per la Commissione di vigilanza e pel personale tecnico addetto alla manutenzione stessa, ed esercizio di un furgoncino per trasporti.	165,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	190,360,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	190,360,000 »
24	Riparazione degli immobili assegnati agli uffici giudiziari di Fiume e Zara - Acquisto dei mobili degli uffici medesimi pei quali non sono applicabili le disposizioni del Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042	20,000 »
25	Compensi ai componenti il tribunale superiore delle acque	30,000 »
26	Restituzione di depositi giudiziari (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
27	Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero.	100,000 »
28	Quota di concorso alla Società italiana per il progresso delle scienze per il funzionamento dell'Istituto di studi legislativi	20,000 »
		190,530,000 »
	<i>Spese di giustizia.</i>	
29	Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari (art. 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271) (Spesa obbligatoria)	1,000,000 »
30	Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate, o dei capitali corrispondenti; per contributo ordinario e per sussidio fisso (Art. 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149; art. 3, lett. B del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561 e art. 33 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149; art. 50 del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561) (Spesa obbligatoria).	2,500,000 »
31	Spese per indennità e trasferte a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio e spesa per la notificazione nelle nuove provincie, degli atti in materia civile (Spesa obbligatoria).	20,000,000 »
		23,500,000 »
	<i>Spese per servizi speciali.</i>	
32	Spesa per le ispezioni, indennità di missione e diverse di cui all'articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.	<i>per memoria</i>
33	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori e servizi inerenti alla esecuzione ed attuazione della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290).	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	»

	<i>Riporto . . .</i>	»
34	Somministrazione di fondi all'Amministrazione degli archivi notarili per contributo dello Stato e per prelevamenti dal fondo dei sopravvanzi.	5,000,000 »
35	Spese diverse inerenti a servizi speciali previsti dalle legislazioni già vigenti nelle provincie dell'ex regime austro-ungarico ed alla esecuzione delle convenzioni concluse con gli Stati successori della Monarchia Austro Ungarica in materia archivistica (indennità, premi di operosità ai membri di Commissioni ed altre spese all'estero).	15,000 »
		<hr/> 5,015,000 » <hr/>
	<i>Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.</i>	
36	Personale civile di ruolo delle carceri e dei riformatori governativi — Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità varie (Spese fisse)	10,000,000 »
37	Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, premi di rafferma e indennità varie agli agenti di custodia, retribuzione ed indennità al personale aggregato e salariato — Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari e alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali	63,000,000 »
38	Indennità di tramutamento e di missione, compensi per insegnamento, e per qualsiasi altra prestazione temporanea; diarié a componenti di Commissioni e Consigli — Concorso alla Commissione penitenziaria internazionale, alla scuola di applicazione giuridico-criminale e alla Società di patronato dei liberati dal carcere	1,200,000 »
39	Mantenimento e trasporto dei detenuti; provviste e servizi di ogni genere occorrenti agli stabilimenti carcerari e relativi uffici; trasporto dei corpi di reato, provvista e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari	70,000,000 »
40	Mantenimento e trasporti dei corrigendi dei vari riformatori governativi e privati; provviste e servizi di ogni genere occorrenti per i riformatori governativi e relativi uffici	8,000,000 »
41	Servizio delle manifatture carcerarie	15,500,000 »
42	Spese di manutenzione, riparazione e sistemazione dei fabbricati carcerari e dei riformatori	4,000,000 »
43	Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti a uso dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori (Spese fisse).	100,000 »
		<hr/> 171,800,000 » <hr/>

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

44	Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 174 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (Spese fisse)	227,000 »
45	Retribuzione al personale avventizio	80,000 »
46	Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto 7 giugno 1920, n. 737) (Spese fisse)	10,140,000 »
47	Indennità temporanea mensile al personale avventizio	55,000 »
		<hr/>
		10,502,000 »
	<i>Servizi di culto nelle provincie ex regime austro-ungarico.</i>	
48	Emolumenti di servizio e di riposo al clero e dotazioni fisse a chiese o ad enti religiosi nelle provincie dell'ex regime austro-ungarico (Spese fisse)	6,200,000 »
49	Spese per sussidi, restauri e oneri diversi di culto nelle provincie ex regime austro-ungarico	500,000 »
		<hr/>
		6,700,000 »
	<i>Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.</i>	
50	Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia ed al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi delle carceri e dei riformatori	13,000,000 »

Costruzioni di edifici carcerari.

51	Lavori di completamento delle nuove carceri di Bari, di Caltanissetta e di Avezzano; dei riformatori di Airola e di Cagliari; del manicomio giudiziario di Aversa e del sanatorio penale di Montesarchio; sistemazione del carcere di Palermo, del riformatorio di Torino e del tubercolosario penale della Pianosa e lavori di consolidamento delle carceri di Milano (legge 18 giugno 1925, n. 997) - (<i>Spesa ripartita</i>)	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****SPESA ORDINARIA.***CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese generali.	4,669,000 »
Debito vitalizio	35,265,000 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	190,530,000 »
Spese di giustizia	23,500,000 »
Spese per servizi speciali	5,015,000 »
Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori	171,800,000 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria	430,779,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	10,502,000 »
Servizi di culto nelle nuove provincie	6,700,000 »
Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori	13,000,000 »
Costruzioni di edifici carcerari.	<i>per memoria</i>
Totale della categoria prima della parte straordinaria	30,202,000 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	460,981,000 »

APPENDICE N. 1

dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario 1928-29

(Art. 1° della legge 14 agosto 1879, n. 5035)

STATI DI PREVISIONE

DELL' ENTRATA E DELLA SPESA DELL' AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929

TABELLA B.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929.

TITOLO I.		
ENTRATA ORDINARIA		
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.		
<i>Rendite patrimoniali.</i>		
1	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	10,811,510 »
2	Prodotto di beni stabili	200,000 »
3	Annualità diverse e frutti di capitali	3,700,000 »
		14,711,510 »
<i>Proventi diversi.</i>		
4	Quota di concorso (art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036)	3,700,000 »
5	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	350,000 »
6	Rendite e crediti di dubbia riscossione	10,000 »
		4,060,000 »
TITOLO II.		
ENTRATA STRAORDINARIA		
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.		
<i>Contributi.</i>		
7	Contributo a carico dello Stato per spese d'istruzione e di beneficenza all'estero	470,000 »
8	Contributo e rimborso dovuto dal Tesoro dello Stato rispettivamente nelle spese per miglioramenti economici al clero del Regno e per	
	<i>Da riportarsi</i>	470,000 »

	<i>Riporto</i>	470,000 »
	l'aumento degli assegni supplementari ai parroci, di cui agli articoli 5 e 6 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, ai termini dei Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164, 31 marzo 1925, n. 364 e 7 maggio 1927, n. 694	66,000,000 »
		66,470,000 »
CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
<i>Esazione di capitali.</i>		
9	Esazione e ricupero di capitali	3,680,000 »
RIASSUNTO PER TITOLI		
TITOLO I.		
ENTRATA ORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>		
	Rendite patrimoniali	14,711,510 »
	Proventi diversi	4,060,000 »
	Totale del titolo I. — Entrata ordinaria	18,771,510 »
TITOLO II.		
ENTRATA STRAORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>		
	Contributi	66,470,000 »
<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali</i>		
	Esazione di capitali	3,680,000 »
	Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	70,150,000 »

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — Entrate effettive (Parte ordinaria e straordinaria) .	85,241,510 »
CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.	3,680,000 »
<hr/>	
Totale generale (Entrate reali)	88,921,510 »
<hr/>	

TABELLA C.

Stato di previsione della Spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto,
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione.

1	Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	1,275,000 »
2	Retribuzione al personale straordinario ed avventizio nella sede centrale e in provincia	6,000 »
3	Indennità pel Consiglio d'amministrazione e per Commissioni varie - Indennità di giro agli ispettori provinciali, di missione, trasloco, trasferta ed altre al personale	30,000 »
4	Sussidi al personale in attività di servizio	30,000 »
5	Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie	30,000 »
6	Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio, di stampa e di cancelleria	182,550 »
7	Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione - Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese varie relative ai medesimi - Spese per telegrammi	41,625 »
8	Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale e negli uffici finanziari in provincia	233,000 »
		1,828,175 »
<i>Debito vitalizio.</i>		
9	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	765,000 »
<i>Contributi allo Stato.</i>		
10	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto (Spesa obbligatoria).	332,500 »

<i>Imposte e tasse.</i>		
11	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici - Versamento all'Erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione (Spese obbligatorie)	600,000 »
<i>Spese di liti e contrattuali.</i>		
12	Spese di liti e di coazione - Spese per atti, contratti, ipoteche, terzaggere, e altre perizie in genere - Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati (Spese obbligatorie)	210,000 »
<i>Spese patrimoniali.</i>		
13	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (Spese fisse ed obbligatorie)	1,000,000 »
14	Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione	40,000 »
15	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi - Doti dipendenti da pie fondazioni - Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Assegni ai comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spese fisse ed obbligatorie)	1,070,000 »
16	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	525,000 »
17	Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura e pel restauro di chiese ed edificii annessi.	400,000 »
		3,035,000 »
<i>Spese disposte da leggi e decreti legislativi.</i>		
18	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie)	330,000 »
19	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie sopresse - Assegni ai canonici della Cattedrale di Girgenti (Spese fisse ed obbligatorie)	90,000 »
<i>Da riportarsi</i>		420,000 »

	<i>Riporto</i>	420,000 »
20	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	1,216,000 »
21	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse ed obbligatorie)	430,000 »
22	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	479,000 »
23	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifici monumentali (Spese fisse)	97,000 »
24	Concorso nella spesa del <i>Catalogo delle cose d'arte e di antichità in Italia</i> in corso di compilazione presso il Ministero della pubblica istruzione	3,000 »
25	Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi - Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, e disposizioni precedenti) (Spese fisse ed obbligatorie)	72,508,000 »
		75,153,000 »
	<i>Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero.</i>	
26	Assegni vari nonchè per ufficiatura e manutenzione di chiese aperte al culto cattolico nelle colonie italiane e di chiese nazionali all'estero - Eventuale concorso per restauro e costruzione di edifici ecclesiastici nazionali nelle colonie e all'estero	415,800 »
27	Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle Missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza	480,000 »
28	Concorsi e sussidi per spese di culto e di propaganda religiosa nelle Colonie ed all'estero	60,000 »
29	Concorso del Fondo per il culto a favore dell'Opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa, che si vale della cooperazione di sacerdoti missionari italiani	6,000 »
		961,800 »

<i>Spese diverse.</i>		
30	Spese casuali	5,000 »
31	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (Spesa d'ordine)	150,000 »
32	Spese per riparazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici di Regio patronato	200,000 »
33	Sussidi a religiosi e religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia	60,000 »
34	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
35	Rimborso allo Stato delle spese ordinarie per il personale della ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto passato alla dipendenza del Ministero delle finanze	557,730 »
		972,730 »
<i>Fondi di riserva.</i>		
36	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	517,900 »
37	Fondo di riserva per le spese imprevidite	100,000 »
		617,900 »
TITOLO II		
SPESA STRAORDINARIA		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
38	Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto e per restauri e costruzione di edifici ecclesiastici anche non dipendenti dal Fondo per il culto preferibilmente nei luoghi danneggiati da terremoti e dalla guerra	120,000 »
39	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737)	99,200 »
<i>Da riportarsi . . .</i>		219,200 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	219,200 »
40	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737) . .	2,500 »
41	Rimborso allo Stato delle spese straordinarie per il personale della ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto passato alla dipendenza del Ministero delle finanze	55,000 »
42	Restituzione all'Erario dei contributi percepiti dall'Amministrazione del Fondo per il culto, in base all'art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (3 ^a delle sette annualità)	488,095 »
		764,795 »
CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
<i>Capitali.</i>		
43	Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (Spesa obbligatoria)	3,680,610 »
RIASSUNTO PER TITOLI		
TITOLO I		
SPESA ORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
	Spese di amministrazione	1,828,175 »
	Debito vitalizio	765,000 »
	Contributi allo Stato	332,500 »
	Imposte e tasse	600,000 »
	Spese di liti e contrattuali	210,000 »
	Spese patrimoniali	3,035,000 »
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi	75,153,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	81,923,675 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1928

	<i>Riporto</i>	81,923,675 »
Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero		961,800 »
Spese diverse		972,730 »
Fondi di riserva		617,900 »
	Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	84,476,105 »
TITOLO II		
SPESA ORDINARIA:		
	<i>CATEGORIA I. — Spese effettive</i>	764,795 »
	<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i>	
Capitali		3,680,610 »
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	4,445,405 »
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
	CATEGORIA I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	85,240,900 »
	CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali	3,680,610 »
	Totale generale (Spese reali)	88,921,510 »

TABELLE **B** E **C**.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1928 AL 30 GIUGNO 1929.

TITOLO I	
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>	
PARTE ORDINARIA.	
Entrata	18,771,510 »
Spesa	84,476,105 »
<i>Differenze</i>	— 65,704,595 »
TITOLO II	
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>	
PARTE STRAORDINARIA.	
Entrata	66,470,000 »
Spesa	764,795 »
<i>Differenze</i>	+ 65,705,205 »
Riepilogo della categoria prima.	
PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA (insieme).	
Entrata	85,241,510 »
Spesa	85,240,900 »
<i>Differenze</i>	+ 610 »

TITOLO II.

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

PARTE STRAORDINARIA.

Entrata	3,680,000 »
Spesa	3,680,610 »
<i>Differenze</i>	610 »

Riassunto generale delle differenze.

Differenze della categoria prima — Entrate e spese effettive	+ 610 »
Differenze della categoria seconda — Trasformazione di capitali	— 610 »
<i>Differenze</i>	»

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1928-29	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
9	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
10	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto.
11	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici. Versamento all'Erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione.
12	Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati.
13	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.
15	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi. Doti dipendenti da pie fondazioni. Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche. Assegni ai comuni per l'art. 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
16	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese.
18	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.
19	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses. Assegni ai canonici della Cattedrale di Girgenti.
21	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.
25	Supplementi di congrua ai parroci, ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze. (Regi decreti 31 marzo 1925, n. 364, 7 maggio 1927, n. 694 e disposizioni precedenti).

Segue ELENCO N. 1.

Numero dei capitoli dell'eser- cizio 1928-29	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
31	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).
34	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori.
SPESA STRAORDINARIA	
43	Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono autorizzare aperture di credito, ai termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli del- l'esercizio 1928-29	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
3	Indennità pel Consiglio di amministrazione e per Commissioni varie. Indennità di giro agli ispettori provinciali, di missione, trasloco, trasferta ed altre al personale
11	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici. Versamento all'erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione.
12	Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spese per bollo, registro e tassa sui mandati.
13	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.

ELENCO N. 3.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'art. 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1928-29	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
1	Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo.
9	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
35	Rimborso allo Stato delle spese ordinarie per il personale della Ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze.
SPESA STRAORDINARIA	
39	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737).
41	Rimborso allo Stato delle spese straordinarie per il personale della Ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze.

APPENDICE N. 2

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario 1928-29

(Art. 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4728)

STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE

NELLA CITTÀ DI ROMA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.



TABELLA D.

Stato di previsione dell'Entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite patrimoniali.

1	Rendite consolidate diverse	1,078,100 »
2	Prodotto di beni stabili	40,000 »
3	Censi, canoni e livelli - Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente	330,000 »
		1,448,100 »

Proventi diversi.

4	Ricuperi e proventi diversi	58,000 »
---	---------------------------------------	----------

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Contributi.

5	Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'articolo 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1920, n. 906, e dell'articolo 6 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364	1,100,000 »
---	---	-------------

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

*Capitali di enti soppressi
e somme diverse di spettanza di enti conservati.*

6	Prezzo vendita beni di enti soppressi ed esazione di capitali propri dell'Amministrazione	120,000 »
7	Esazione di somme di spettanza di enti conservati	70,000 »
		190,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Rendite patrimoniali	1,448,100 »
Proventi diversi	58,000 »
	1,506,100 »

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Contributi	1,100,000 »
----------------------	-------------

CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.

Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190,000 »
--	-----------

Totale del titolo II. — Entrata ordinaria . . .	1,290,000 »
---	-------------

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — Entrate effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	2,606,100 »
CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.	190,000 »
<hr/>	
Totale generale (Entrate reali)	2,796,100 »
<hr/>	

TABELLA E.

Stato di previsione della Spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1298 al 30 giugno 1929.

PARTE PRIMA

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione.

1	Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale e dell'affitto dei locali per l'Amministrazione centrale - Indennità pel Consiglio d'amministrazione ed altre al personale	28,500 »
2	Pensioni agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	31,000 »
3	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	5,000 »
4	Contributi vari al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	9,000 »
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia	7,000 »
6	Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio e di stampa	10,500 »
		91,000 »
	<i>Spese di liti e contrattuali.</i>	
7	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sui mandati (Spesa obbligatoria)	5,200 »

<i>Imposte e tasse.</i>		
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua - Versamento all'Erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione (Spesa obbligatoria e d'ordine)	178,000 »
<i>Spese patrimoniali.</i>		
9	Restauro, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (Spesa obbligatoria)	425,000 »
10	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie ed assegni agli investiti di enti soppressi in Roma (Spese fisse e obbligatorie).	11,600 »
11	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	271,000 »
		707,600 »
<i>Spese disposte da leggi e da decreti legislativi.</i>		
12	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	500,000 »
13	Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	200,000 »
14	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentrazione di religiose (Spese fisse ed obbligatorie)	40,000 »
15	Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse. (Spese fisse e obbligatorie)	572,000 »
		1,312,000 »
<i>Spese varie.</i>		
16	Spese casuali	12,200 »
17	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali e su altre somme dovute	
<i>Da riportarsi . . .</i>		12,200 »

	<i>Riporto</i>	12,200 »
	per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (Spesa d'ordine ed obbligatoria)	500 »
18	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		12,700 »
	<i>Fondi di riserva.</i>	
19	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	100,000 »
20	Fondo di riserva per le spese impreviste	500 »
		100,500 »
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria.	
	CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	<i>Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.</i>	
21	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi (Spesa obbligatoria e d'ordine)	120,000 »
22	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati (Spesa d'ordine).	70,000 »
		190,000 »

PARTE SECONDA

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE
PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA

TITOLO I.

Spese ordinaria.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

23	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato . . .	2,670 »
24	Erogazioni fisse di beneficenza alla Congregazione di carità e all'Istituto dei ciechi a S. Alessio	76,070 »
25	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	120,360 »
26	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (art. 1° della legge 8 luglio 1903, n. 321, e art. 5 del Regio decreto 5 marzo 1905, n. 186)	<i>per memoria</i>
		199,100 »

TITOLO II.

Spese straordinaria.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

27	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

RIASSUNTO

PARTE PRIMA.

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE.

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese di amministrazione.	91,000 »
Spese di liti e contrattuali	5,200 »
Imposte e tasse	178,000 »
Spese patrimoniali	707,600 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	1,312,000 »
Spese varie.	12,700 »
Fondi di riserva	100,500 »
Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	
	2,407,000 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.

Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190,000 »
Totale della parte prima (Spesa ordinaria e straordinaria)	
	2,597,000 »

PARTE SECONDA

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE
PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA.

Titolo primo (Spesa ordinaria)	199,100 »
Titolo secondo (Spesa straordinaria)	<i>per memoria</i>
Totale della parte seconda (Spesa ordinaria e straordinaria)	199,100 »
Insieme (Parte prima e seconda)	2,796,100 »

TABELLE **D** ED **E**

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
 dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

CATEGORIA I.		
ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.		
Spesa: Parte prima - Titolo I - Spesa ordinaria		2,407,000 »
Parte seconda - Titolo I - Spesa ordinaria		199,100 »
Titolo II - Spesa straordinaria		<i>per memoria</i>
		<hr/> 2,606,100 »
Entrata Titolo I - Entrata ordinaria		1,506,100 »
	Titolo II - Entrata straordinaria	1,100,000 »
		<hr/> 2,606,100 »
	<i>Differenze</i>	»
CATEGORIA II.		
TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Spesa: Parte prima - Titolo II - Spesa straordinaria		190,000 »
Entrata Titolo II - Entrata straordinaria		190,000 »
	<i>Differenze</i>	»

ELENCO N. 4.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Nu mero dei capitoli del- l'esercizio 1928-29	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
2	Pensioni agli impiegati a riposo.
7	Spese di liti e di coazione. Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sui mandati.
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corri spostate per uso di acqua. Versamento all'Erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione.
9	Restauro, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici. - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto.
10	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse. - Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma.
11	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
14	Assegni per pigioni di locali ad uso di abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentramento di religiose.
15	Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse.
17	Restituzione [di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse. Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto, 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
21	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi.
22	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati.
25	Fondo a disposizione.

ELENCO N. 5.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono autorizzare aperture di credito ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli del- l'esercizio 1928-29	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
1	Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale e dell'affitto dei locali per l'Amministrazione centrale - Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale.
7	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti ; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali, e bollo sui mandati,
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua - Versamento all'Erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1928

ELENCO N. 6.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del 1° comma dell'art. 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1928-29	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA
2	Pensioni agli impiegati a riposo.

APPENDICE N. 3

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario 1928-29.

(Art. 9 della legge 25 maggio 1905, n. 206)

STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEGLI ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale di benefici vacanti di Bologna

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

ENTRATE DI COMPETENZA*Entrate effettive.*

1	Redditi patrimoniali	310,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti	510,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	<i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali	40,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione.	<i>per memoria</i>
Totale delle entrate effettive		860,000 »

Movimento di capitali.

6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	43,000 »
7	Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro per essere erogata in opere di carità giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 278 (Determinazione Sovrana 3 marzo 1927) 2 ^a annualità	5,000 »
Totali delle entrate per movimento di capitali		48,000 »

Totale delle entrate di competenza 908,000 »

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1926-27 1,410,471.74

Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario 2,318,471.74

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

SPESE DI COMPETENZA		
<i>Spese effettive.</i>		
1	Spese di personale e generali di amministrazione	470,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	47,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	5,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	1,000 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento, approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	202,000 »
6	Spese diverse e casuali	3,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	<i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici	50,000 »
10	Fondo di riserva	60,000 »
Totale delle spese effettive		838,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	70,000 »
Totale delle spese di competenza		908,000 »

Segue TABELLA .F

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
 dell'Entrata e della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA	
<i>Entrate e spese effettive.</i>	
Entrata	860,000 »
Spesa	838,000 »
Differenza	+ 22,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
Entrata	48,000 »
Spesa	70,000 »
Differenza	— 22,000 »
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.	
Entrata	908,000 »
Spesa	908,000 »
Differenza	»
Riassunto generale.	
<i>Entrata</i>	2,318,471.74
<i>Spesa</i>	908,000 »
<i>Differenza:</i>	
Avanzo finanziario dell'esercizio 1926-27	1,410,471.74

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

ENTRATE DI COMPETENZA	
<i>Entrate effettive.</i>	
1	Redditi patrimoniali 430,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti 975,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti per memoria
4	Entrate diverse ed eventuali 95,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione. per memoria
6	Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578 7,780 »
Totale delle entrate effettive 1,507,780 »	
<i>Movimento di capitali.</i>	
7	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni 199,000 »
8	Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro per essere erogata in opere di carità giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 (Determinazione Sovrana 3 marzo 1927) 2ª annualità 10,000 »
Totale delle entrate per movimento di capitali 209,000 »	
Totale delle entrate di competenza 1,716,780 »	
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1926-27 684,698.99	
Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario 2,401,478.99	

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

SPESE DI COMPETENZA .	
<i>Spese effettive.</i>	
1	Spese di personale e generali di amministrazione 825,000
2	Imposte, tasse e contributi all'erario 122,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti 15,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive 45,000 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 318,000 »
6	Spese diverse e casuali 4,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione <i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori <i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio 80,000 »
10	Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578 7,780 »
11	Fondo di riserva 80,000 »
	Totale delle spese effettive 1,496,780 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
12	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni 220,000 »
	Totale delle spese di competenza 1,716,780 »

Segue TABELLA F.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'ECONOMATO DEI BENEFICI VACANTI DI FIRENZE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1928 AL 30 GIUGNO 1929.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		1,507,780 »
Spesa		1,496,780 »
	Differenza	+ 11,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		209,000 »
Spesa		220,000 »
	Differenza	— 11,000 »
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.		
Entrata		1,716,780 »
Spesa		1,716,780 »
	Differenza	»
RIASSUNTO GENERALE.		
Entrata		2,401,478.99
Spesa		1,716,780 »
<i>Differenza:</i>		
Avanzo finanziario dell'esercizio 1926-27		684,698.99

Segue TABELLA **F.**

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

ENTRATE DI COMPETENZA	
<i>Entrate effettive.</i>	
1	Redditi patrimoniali 232,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti 360,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti . . . <i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali 36,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione. <i>per memoria</i>
6	Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578 8,100 »
	Totale delle entrate effettive 636,100 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
7	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni 4,000 »
8	Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro per essere eregata in opere di carità giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 (Determinazione Sovrana 3 marzo 1927) 2 ^a annualità 5,000 »
	Totale delle entrate per movimento di capitali 9,000 »
	Totale delle entrate di competenza 645,100 »
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1926-27 855,884.84
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario 1,500,984.84

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

SPESE DI COMPETENZA	
<i>Spese effettive.</i>	
1	Spese di personale e generali di amministrazione 410,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario 50,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti 2,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive <i>per memoria</i>
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 120,000 »
6	Spese diverse e casuali 2,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione <i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori <i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio 10,000 »
10	Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578 8,100 »
11	Fondo di riserva 18,000 »
	Totale delle spese effettive 620,100 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
12	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni 25,000 »
	Totale delle spese di competenza 645,100 »

Segue TABELLA F.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA E DELLA SPESE DELL'ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI DI MILANO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1928 AL 30 GIUGNO 1929.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		636,100 »
Spesa		620,100 »
	Differenza	+ 16,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		9,000 »
Spesa		25,000 »
	Differenza	— 16,000 »
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.		
Entrata		645,100 »
Spesa		645,100 »
	Differenza	»
Riassunto generale.		
<i>Entrata</i>		1,500,984.84
<i>Spesa</i>		645,100 »
<i>Differenza:</i>		
Avanzo finanziario dell'esercizio 1926-27		855,884.84

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

ENTRATE DI COMPETENZA

Entrate effettive.

1	Redditi patrimoniali	395,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti	625,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	<i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali	117,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione.	180,000 »
6	Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	13,312 »
	Totale delle entrate effettive	1,330,312 »

Movimento di capitali.

7	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	520,000 »
	Totale delle entrate di competenza	1,850,312 »
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1926-27	869,206.96
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario	2,719,518.96

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

SPESE DI COMPETENZA		
<i>Spese effettive.</i>		
1	Spese di personale e generali di amministrazione	950,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	95,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	11,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	7,500 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	120,000 »
6	Spese diverse e casuali	4,500 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	<i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici	90,000 »
10	Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	13,312 »
11	Fondo di riserva	37,000 »
Totale delle spese effettive		1,328,312 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
12	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	522,000 »
Totale delle spese di competenza		1,850,312 »

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione
dell'Entrata e della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA	
<i>Entrate e spese effettive.</i>	
Entrata	1,330,312 »
Spesa	1,328,312 »
Differenza	+ 2,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
Entrata	520,000 »
Spesa	522,000 »
Differenza	— 2,000 »
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.	
Entrata	1,850,312 »
Spesa	1,850,312 »
Differenza	»
Riassunto generale.	
<i>Entrata</i>	2,719,518.96
<i>Spesa</i>	1,850,312 »
<i>Differenza:</i>	
Avanzo finanziario dell'esercizio 1926-27	869,206.96

Segue TABELLA **F.**

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

ENTRATE DI COMPETENZA	
<i>Entrate effettive.</i>	
1	Redditi patrimoniali 244,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti 70,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti <i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali 80,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione. 190,000 »
	Totale delle entrate effettive 584,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni 11,000 »
	Totale delle entrate di competenza 595,000 »
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1926-27 127,166.44
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario 722,116.44

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

SPESE DI COMPETENZA	
<i>Spese effettive.</i>	
1	Spese di personale e generali di amministrazione 335,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario 48,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti 1,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive <i>per memoria</i>
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 114,000 »
6	Spese diverse e casuali 1,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione <i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori <i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici 64,000 »
10	Fondo di riserva 21,000 »
Totale delle spese effettive 584,000 »	
<i>Movimento di capitali.</i>	
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni 11,000 »
Totale delle spese di competenza 595,000 »	

Segue TABELLA F.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
 dell'Entrata e della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		584,000 »
Spesa		584,000 »
	Differenza	:
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		11,000 »
Spesa		11,000 »
	Differenza	»
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.		
Entrata		595,000 »
Spesa		595,000 »
	Differenza	»
Riassunto generale.		
<i>Entrata</i>		722,116.44
<i>Spesa</i>		595,000 »
<i>Differenza:</i>		
Avanzo finanziario dell'esercizio 1926-27		127,116.44

Segue TABELLA **F.**

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

ENTRATE DI COMPETENZA

Entrate effettive.

1	Redditi patrimoniali	2,130,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti	210,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	<i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali	85,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione.	<i>per memoria</i>
Totale delle entrate effettive		2,425,000 »

Movimento di capitali.

6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	1,020,000 »
7	Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro per essere erogata in opere di carità giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 (Determinazione Sovrana 3 marzo 1927) 2 ^a annualità	20,000 »
Totale delle entrate per movimento di capitali		1,040,000 »
Totale delle entrate di competenza		3,465,000 »

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1926-27	517,549.47
---	------------

Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario	3,982,549.47
---	--------------

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

SPESE DI COMPETENZA		
<i>Spese effettive.</i>		
1	Spese di personale e generali di amministrazione	726,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	288,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	59,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive .	61,000 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	730,000 »
6	Spese diverse e casuali	4,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	370,000 »
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici	30,000 »
10	Fondo di riserva	92,000 »
Totale delle spese effettive		2,360,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	1,105,000 »
Totale delle spese di competenza		3,465,000 »

Segue TABELLA F.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
 dell'Entrata e della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA	
<i>Entrate e spese effettive.</i>	
Entrata	2,425,000 »
Spesa	2,360,000 »
Differenza	+ 65,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
Entrata	1,040,000 »
Spesa	1,105,000 »
Differenza	— 65,000 »
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.	
Entrata	3,465,000 »
Spesa	3,465,000 »
Differenza	»
Riassunto generale.	
<i>Entrata</i>	3,982,549.47
<i>Spesa</i>	3,465,000 »
<i>Differenza:</i>	
Avanzo finanziario dell'esercizio 1926-27	517,549.47

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929

ENTRATE DI COMPETENZA		
<i>Entrate effettive.</i>		
1	Redditi patrimoniali	41,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti	428,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	<i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali	65,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione.	<i>per memoria</i>
Totale delle entrate effettive		534,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	16,000 »
Totale delle entrate di competenza		550,000 »
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1926-27		167,822.45
Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario		717,822.45

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929

SPESE DI COMPETENZA		
<i>Spese effettive.</i>		
1	Spese di personale e generali di amministrazione	418,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	34,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	1,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	500 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	40,000 »
6	Spese diverse e casuali	500 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	<i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio	30,000 »
10	Fondo di riserva	10,000 »
Totale delle spese effettive		534,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	16,000 »
Totale delle spese di competenza		550,000 »

Segue TABELLA F.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA E DELLA SPESE DELL'ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI DI VENEZIA
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		534,000 »
Spesa		534,000 »
	Differenza	»
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		16,000 »
Spesa		16,000 »
	Differenza	»
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.		
Entrata		550,000 »
Spesa		550,000 »
	Differenza	»
Riassunto generale.		
Entrata		717,822.45
Spesa		550,000 »
<i>Differenza:</i>		
Avanzo finanziario dell'esercizio 1926-27		167,822.45

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'Entrata degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

ENTRATE DI COMPETENZA

Entrate effettive.

Redditi patrimoniali	3,782,000 »
Proventi dei benefici vacanti	3,178,000 »
Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	<i>per memoria</i>
Entrate diverse ed eventuali	518,000 »
Contributi fra Economati generali nelle spese di amministrazione	370,000 »
Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	29,192 »
Totale delle entrate effettive	7,877,192 »

Movimento di capitali

Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	1,813,000 »
Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro per essere erogata in opere di carità giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 (Determinazione Sovrana 3 marzo 1927) 2ª annualità	40,000 »
Totale delle entrate per movimento di capitali	1,853,000 »
Totale delle entrate di competenza	9,730,192 »
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1926-27	4,632,750.89
Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario	14,362,942.89

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione della Spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

SPESE DI COMPETENZA	
<i>Spese effettive.</i>	
Spese di personale e generali di amministrazione	4,134,000 »
Imposte, tasse e contributi all'erario	684,000 »
Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	94,000 »
Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	115,000 »
Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	1,644,000
Spese diverse e casuali	19,000 »
Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione.	370,000 »
Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici	354,000 »
Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	29,192 »
Fondo di riserva	318,000 »
Totale delle spese effettive	7,761,192 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	1,969,000 »
Totale delle spese di competenza	9,730,192 »

Segue TABELLA F.

Riassunto totale degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		7,877,192 »
Spesa		7,761,192 »
	Differenza	+ 116,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		1,853,000 »
Spesa		1,969,000 »
	Differenza	— 116,000 »
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.		
Entrata		9,730,192 »
Spesa		9,730,192 »
	Differenza	»
Riassunto generale.		
<i>Entrata</i>		14,362,942.89
<i>Spesa</i>		9,730,192 »
<i>Differenza:</i>		
Avanzo finanziario dell'esercizio 1926-27		4,632,750.89

APPENDICE N. 4

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario 1928-29.

(Articolo 97 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
176, 177 e 215 del regolamento approvato col Regio Decreto 10 settembre 1914, n. 1326,
modificati con l'art. 3 del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402).

STATI DI PREVISIONE

dell'entrata e della spesa

DEGLI

ARCHIVI NOTARILI DEL REGNO

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

PARTE PRIMA

ENTRATA

GESTIONE DEGLI ARCHIVI

ENTRATE EFFETTIVE.

Entrate ordinarie.

1	Contributo dello Stato per le spese di esercizio	5,000,000 »
2	Prelevamenti dal fondo sopravanzi per eventuale integrazione del conto corrente postale	<i>per memoria</i>
		5,000,000 »
3	Entrate patrimoniali - Rendite ed altre entrate patrimoniali.	30,000 »
4	Proventi ordinari degli archivi - Diritti e tasse di archivio	4,500,000 »
5	Entrate e recuperi diversi:	
	a) Versamenti della Cassa di previdenza al Fondo sopravanzi	400,000 »
	b) Ritenute in conto entrata Fondo sopravanzi	9,000 »
	c) Recuperi di contributi di previdenza e di assicurazione obbligatoria già anticipati	250,000 »
	d) Recuperi di quote di stipendio cedute e prestito di guerra	60,000 »
	e) Entrate e recuperi ordinari diversi	100,000 »
		5,349,000 »

Entrate straordinarie.

6	Proventi straordinari:	
	a) Onorari e quote di partecipazione residue, prescritti	80,000 »
	b) Entrate straordinarie diverse	10,000 »
	Totale delle entrate straordinarie	90,000 »

GESTIONI SPECIALI

Partite che si compensano nelle spese.

7	Riscossioni per conto dello Stato:	
	a) Ritenute per l'Opera di previdenza	<i>per memoria</i>
	b) Ritenute per imposta di ricchezza mobile	600,000 »
	c) Imposta complementare sul reddito	20,000 »
	d) Ritenuta per fondo di garanzia	5,000 »
	e) Ritenute per tasse di bollo	2,500 »
	f) Altre ritenute	<i>per memoria</i>
8	Riscossioni per conto di terzi:	
	a) Onorari a notari cessati ed ai loro eredi	400,000 »
	b) Quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate	15,000 »
9	Riscossioni diverse	3,000 »
	Totale delle gestioni speciali	1,045,500 »

RIASSUNTO DELL' ENTRATA

Gestione degli Archivi (Entrate effettive):

Entrate ordinarie:

Contributo dello Stato e prelevamenti dal Fondo dei sopravanzi	5,000,000 »
Altre entrate ordinarie	5,349,000 »

Entrate straordinarie:

Proventi straordinari	90,000 »
	10,439,000 »

Gestioni speciali:

Partite che si compensano nelle spese.	1,045,500 »
Totale delle entrate	11,484,500 »

PARTE SECONDA

SPESA

GESTIONE DEGLI ARCHIVI

SPESE EFFETTIVE.

Spese ordinarie.

1	Spese patrimoniali:	
	a) Locali e mobili	300,000 »
	b) Imposte e tasse	36,000 »
	c) Oneri patrimoniali	4,500 »
2	Spese di amministrazione:	
	a) Personale:	
	Stipendi	4,500,000 »
	Supplementi di servizio attivo	800,000 »
	Pensioni	700,000 »
	Indennità per una sola volta invece di pensioni	150,000 »
	b) Locali in affitto	600,000 »
	c) Spese di ufficio	275,000 »
3	Contributi di previdenza, concorsi e rimborsi allo Stato	700,000 »
4	Altre spese ordinarie:	
	a) Quote di partecipazione residue a notari cessati o ai loro eredi	<i>per memoria</i>
	b) Indennità e spese per ritiro di atti dei notari cessati	35,000 »
	c) Spese per l'Amministrazione centrale:	
	Forniture di bollettari e di altri stampati	70,000 »
	Ispezioni agli archivi	10,000 »
	Spese per la Commissione di disciplina e spese per la esecuzione della legge sul notariato	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	8,230,500 »

		<i>Riporto</i> . . .	8,230,500 »
	d) Spese casuali		20,000 »
	e) Anticipazione di quote di stipendio cedute		60,000 »
	f) Altre spese ordinarie		50,000 »
5	Fondo per le spese impreviste		100,000 »
		Totale delle spese ordinarie . . .	8,460,500 »
	<i>Spese straordinarie.</i>		
6	Spese per personale e diverse:		
	a) Personale straordinario		<i>per memoria</i>
	b) Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole		40,000 »
	c) Indennità temporanea mensile		810,000 »
	d) Supplenze, missioni e tramutamenti		80,000 »
	e) Sussidi		20,000 »
	f) Spese straordinarie diverse		120,000 »
		Totale delle spese straordinarie . . .	1,070,000 »
	GESTIONI SPECIALI		
	<i>Partite che si compensano nelle entrate.</i>		
7	Pagamenti a favore dello Stato:		
	a) della ritenuta per l'Opera di previdenza		<i>per memoria</i>
	b) della imposta di ricchezza mobile		600,000 »
	c) imposta complementare sul reddito		20,000 »
	d) ritenute per il Fondo di garanzia		5,000 »
	e) ritenuta per la tassa di bollo		2,500 »
	f) altre ritenute		<i>per memoria</i>
		<i>Da riportarsi</i> . . .	627,500 »

	<i>Riporto</i> . . .	627,500 »
8	Pagamenti a favore di terzi:	
	<i>a)</i> per onorari a notari cessati o ai loro eredi.	400,000 »
	<i>b)</i> per quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate . . .	15,000 »
9	Pagamenti diversi	3,000 »
	Totale delle gestioni speciali . . .	1,045,500 »
RIASSUNTO DELLA SPESA		
Gestione degli Archivi (Spese effettive):		
	Spese ordinarie	8,460,500 »
	Spese straordinarie	1,070,000 »
		9,300,500 »
Gestioni speciali:		
	Partite che si compensano nell'entrata	1,045,500 »
	Totale delle spese . . .	10,576,000 »
RIEPILOGO		
	Entrate	11,484,500 »
	Spese	10,576,000 »
	Avanzo previsto. . .	908,500 »

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli con i quali si approvano gli stanziamenti del bilancio:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

La quota di spesa, a carico dell'esercizio 1928-29, per lavori di completamento di stabilimenti carcerari e di Regi riformatori, autorizzata dalla legge 18 giugno 1925, n. 997, è rinviata agli esercizi successivi.

(Approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese, ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di cui all'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » della Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto, ai termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla

contabilità generale dello Stato, aprire crediti ai funzionari incaricati.

I capitoli della parte passiva del bilancio di detta Amministrazione, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo e secondo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 3, annesso alla appendice n. 1 della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1928-29 tutti i pagamenti da eseguirsi sul capitolo n. 25 « Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonché ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regi decreti 31 marzo 1925, n. 364; 7 maggio 1927, n. 694, e disposizioni precedenti) » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

Art. 5.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di cui all'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle

descritte nell'elenco n. 4, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 5, annesso all'appendice n. 2 della presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti ai funzionari incaricati ai termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

I capitoli della parte passiva del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo e secondo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 6 annesso alla appendice n. 2 della presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Le entrate e le spese degli economati generali dei benefici vacanti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella F).

(Approvato).

Art. 7.

L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 24 novembre 1918, numero 1960, relative a modificazioni delle norme contabili per gli economati generali dei bene-

fici vacanti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1928-29.

(Approvato).

Art. 8.

Le entrate e le spese degli archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella G).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 6 maggio 1927, n. 650, contenente disposizioni relative alla vendita di immobili urbani ed agli sfratti dalle case di abitazione » (N. 1063).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, contenente disposizioni relative alla vendita degli immobili urbani e agli sfratti dalle case di abitazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, contenente disposizioni relative alla vendita degli immobili urbani e agli sfratti dalle case di abitazione.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di disciplinare la vendita degli immobili urbani e di dare norme sulla graduazione degli sfratti dalle case di abitazione ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per l'interno ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Nelle vendite di appartamenti per abitazione, il conduttore ha diritto di essere preferito, a parità di condizioni, a qualsiasi altro acquirente. A questo scopo, il proprietario deve invitare il conduttore a dichiarare se intende acquistare i locali da lui occupati, indicando il prezzo che ne desidera e le altre condizioni di vendita. Il conduttore, entro il termine di sei mesi, deve far conoscere se intenda valersi del diritto di prelazione stabilito nel presente articolo, depositando, in caso di affermativo, presso un istituto di credito, almeno il decimo del prezzo a titolo di caparra e di anticipo.

Qualora il conduttore non dichiarerà di volere acquistare i locali da lui tenuti in fitto o non esegua il deposito della quota di prezzo nel termine suindicato, il proprietario può vendere i locali ad altri, purchè a condizioni non inferiori a quelle offerte al conduttore.

Il proprietario, ove non ottemperi all'obbligo della prelazione, sarà tenuto al risarcimento dei danni, in solido con l'acquirente.

Art. 2.

Il diritto di prelazione stabilito nell'articolo precedente non sussiste nel caso di vendita dell'intero edificio, ma l'acquirente di questo non potrà, prima che siano decorsi due anni all'acquisto, aumentare le pigioni, nè sfrattare gli inquilini che si trovano nell'edificio, anche se nel frattempo venga a scadere il termine della locazione, tranne i casi di gravi inadempienze contrattuali e salvo che nel contratto di locazione sia espressamente convenuta la risoluzione per il caso di vendita. Ove sia convenuta tale risoluzione, il conduttore potrà richiedere al pretore che lo sfratto sia dilazionato ; ed il pretore, tenuto conto di tutte le circostanze e delle eventuali difficoltà per il conduttore di procurarsi altro alloggio, avrà facoltà di rinviare lo sfratto fino al termine massimo di un anno.

Art. 3.

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano alle vendite stipulate dopo la data del presente decreto fino a tutto l'anno 1928. La esistenza di compromessi conchiusi anteriormente alla detta data, non dispensa dalla osservanza delle disposizioni medesime, le quali non sono però applicabili agli stabili di proprietà demaniale, a quelli espropriati per causa di pubblica utilità e alle case di nuova costruzione, dichiarate abitabili dopo il 31 gennaio 1923.

Art. 4.

Nella graduazione degli sfratti a termini dei Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 2, e 6 febbraio 1927, n. 76, debbono essere procrastinati per il periodo massimo stabilito dai Regi decreti medesimi quelli, che dal verbale delle Commissioni di conciliazione costituite a termini del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, risultino determinati dalla pretesa del locatore di ottenere per i locali affittati un prezzo superiore a quello medio raggiunto, nello stesso comune, dalle abitazioni costruite anteriormente al 31 gennaio 1923.

La presente disposizione non si applica alle case di nuova costruzione dichiarate abitabili dopo tale data.

Art. 5.

Il ministro per la giustizia è autorizzato, qualora ne ravvisi la necessità, a dare istruzioni per la esecuzione del presente decreto. Tali istruzioni e quelle autorizzate dai Regi decreti-legge 6 maggio 1926, n. 743, 6 gennaio 1927, n. 2, 6 febbraio 1927, n. 76, e 21 aprile 1927, n. 545, hanno forza obbligatoria.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

GAROFALO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *relatore*. Onorevoli senatori. Su questo disegno di legge (Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1927 contenente disposizioni relative alla vendita degli immobili urbani e agli sfratti dalle case di abitazione), l'Ufficio centrale aveva fatto alcune osservazioni che io crederei molto ragionevoli. Le riassumerò in poche parole.

La prima osservazione riguarda il lungo termine concesso all'inquilino, a cui è dato il diritto di prelazione in caso di vendita dell'immobile. Sta bene che abbia questo diritto, ma non si capisce perchè debba avere anche il termine di sei mesi per decidersi all'acquisto. Sembra che ogni persona debba sapere quale sia lo stato della propria fortuna, e quali i mezzi di cui possa disporre, e che non sia punto necessario riflettervi per sei mesi. D'altra parte, mentre questa dilazione così lunga è cosa inutile per l'inquilino, essa può essere molto dannosa per il proprietario, al quale possono intanto venir meno buone occasioni di vendita dell'immobile. E mentre egli aveva bisogno del capitale, una aspettativa di sei mesi può metterlo in cattive condizioni.

Sarebbe dunque desiderabile un termine molto più breve: sembra che un mese sia sufficiente all'inquilino perchè egli dica se sia in grado di fare un acquisto.

Una seconda osservazione riguardava la proibizione al proprietario di vendere l'immobile ad un prezzo inferiore a quello proposto all'inquilino, e da quest'ultimo non accettato: sembra che si voglia intendere con questa disposizione, che quando la prima offerta non sia stata accettata, e il proprietario creda di non poter vendere se non ad un prezzo inferiore, debba interpellare nuovamente l'inquilino. Ma in questo caso bisogna forse dare all'inquilino, per una seconda volta, un termine così lungo? Ciò non è detto, ma tale interpretazione non è veramente ammissibile.

Ad ogni modo, questo dovrebbe essere chiarito.

Passo sopra altri punti notati nella relazione dell'Ufficio centrale. Questo non ha proposto emendamenti, ma ha osservato, che in forza

dell'ultimo articolo del disegno di legge, il ministro può emanare norme giuridiche, con le quali egli ha facoltà di chiarire, modificare o aggiungere ciò che creda opportuno, quando non sia in contraddizione con il testo della legge.

Oltre a questa considerazione che ha trattenuto l'Ufficio centrale dal proporre emendamenti, vi è stata l'altra, tratta dall'art. 3 del disegno di legge, nel quale è stabilito che questa legge non debba avere che una durata molto breve, non oltre la fine del corrente anno. Si tratta dunque di un provvedimento transitorio, e se si fossero fatte modificazioni, è la legge si fosse dovuta quindi rimandare alla Camera dei deputati, si sarebbe raggiunto presto la fine dell'anno.

Ma l'Ufficio centrale, però, ha proposto un voto, che noi speriamo incontri l'approvazione dell'onorevole Guardasigilli, il voto cioè che tutta la materia concernente i rapporti fra proprietari ed inquilini sia definitivamente assestata, sistemata in modo che vengano eliminate tutte le infinite complicazioni derivanti dalle congerie di leggi che regolano cotesti rapporti, le quali alle volte sono anche in contraddizione fra di loro. Infatti alcune eccezioni furono fatte per alcune provincie le quali rimasero sottoposte ad un regime vincolistico più o meno larvato, mentre altre provincie ne furono del tutto liberate. Il che importa due pesi e due misure. Ciò non è giusto.

Si faccia una sola legge completa, definitiva, che sostituisca tutte le precedenti, in modo che ciascuno sappia quali siano i propri diritti e quali i propri doveri. In questo modo non si incontreranno più difficoltà ad ogni passo, per far valere il proprio diritto. E si noti che a questa legge che toglie al proprietario la libertà di vendere la propria casa, ne fu aggiunta un'altra che gli toglie anche la libertà di mandar via un inquilino non desiderabile!

Occorre che coteste disposizioni siano rivedute e modificate. E l'Ufficio centrale ha proposto un voto in questo senso. Se il Senato me lo permette, leggerò le ultime parole della relazione che ho avuto l'onore di presentare, in cui è detto:

« Si fa voti che si ritorni, gradualmente se è necessario, alla piena libertà delle contrat-

tazioni, unico rimedio vero alla crisi degli alloggi. Infatti il regime della piena libertà in tale materia è il solo che incoraggiando i costruttori, facendo sorgere la concorrenza, facilitando i mutamenti di abitazione, giova egualmente alle due classi, quella dei proprietari, non meno che quella degli inquilini ».

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'onorevole senatore Garofalo ha preso occasione dalla discussione di un decreto che aveva un oggetto limitato, per passare all'esame generale del problema, molto grave, degli affitti.

Il decreto riguarda particolarmente il cosiddetto diritto di prelazione, che si dà all'inquilino quando il proprietario intende vendere la casa.

Parecchi proprietari avevano fatto abuso del loro diritto di alienare l'immobile e si era stabilita talvolta una speculazione esosa a danno degli inquilini. Nel momento in cui si tentava tornare alla libera contrattazione, un freno all'ingordigia degli speculatori era necessario, e questo freno si è posto nella forma più mite del diritto di prelazione dell'inquilino, con un termine sufficiente per farlo valere. Ora bisogna considerare la disposizione dal punto di vista del momento in cui fu emanata e della delicata situazione in cui non soltanto l'Italia, ma tutti i paesi del mondo si trovano rispetto al problema degli alloggi.

Sono molto grato all'Ufficio centrale che non abbia voluto insistere nella proposta di emendamento ad un provvedimento, che, in fondo, non ha che una durata limitata: fino al 30 giugno.

In occasione della scadenza di questo e di altri decreti, che sono stati emanati, la questione degli affitti dovrà essere ripresa in esame. Ma non si tratta di questione che si possa risolvere in maniera semplicista; si tratta di un problema che assilla tutti i paesi del mondo e forse molti paesi si trovano in condizioni ancor più difficili del nostro.

Certo la chiave della soluzione sta sopra tutto nelle nuove costruzioni. Ma costruire non basta, perchè non si costruisce che ai nuovi prezzi e non si può dare in affitto quello che si costrui-

sce ai nuovi prezzi, se non a prezzi nuovi, proporzionati al costo delle costruzioni, mentre la massa della popolazione è abituata a pagare per gli alloggi poco più dei prezzi del 1914.

È evidente che bisognerà una volta uscire da questa situazione, bisognerà trovare una soluzione. Si può dire che l'Italia si era incamminata su questa via, quando si è sovrapposto alla questione dei fitti il problema monetario, d'indole più generale e assorbente, che il governo ha dovuto risolvere.

Ciò ha naturalmente portato con sé la necessità di un assestamento dei prezzi, complicando ancora il già complicato problema degli affitti. Mentre ci si avviava gradualmente alla libertà delle contrattazioni, la sistemazione monetaria ha pertanto segnato un punto d'arresto. Vede l'onorevole senatore Garofalo quanto sia grave e difficile il problema, e quindi come sia difficile al governo, malgrado ogni buona volontà, impegnarsi oggi sopra un ordine del giorno così preciso come quello che egli ha presentato.

GAROFALO, *relatore*. Ma non è un ordine del giorno, è un voto.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ebbene io la prego di non insistere nemmeno nel voto. Il governo non può dire nè sì, e nè no, in questo momento. Posso soltanto assicurare l'onorevole Garofalo e l'Ufficio centrale, che il problema è allo studio e che il governo lo risolverà nel modo più consono agli interessi sia dei proprietari, che degli inquilini, ma soprattutto all'interesse dell'economia nazionale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni e di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito i senatori Amero D'Aste e Bonicelli a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

AMERO D'ASTE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Provvedimenti per favorire il collocamento di serbatoi di olii minerali e di distributori automatici di benzina ».

BONICELLI. Ho l'onore di presentare al

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1928

Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, recante provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Amero D'Aste e Bonicelli della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 912, concernente il diritto dovuto per lo sbarco temporaneo dei passeggeri delle navi in crociere turistiche ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle comunicazioni della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per la radio diffusione di esecuzioni artistiche » (N. 1526-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la radio diffusione di esecuzioni artistiche ».

Essendovi il testo concordato fra il Governo e l'Ufficio centrale s'intende che, non facendosi obiezioni, è su questo che si svolgerà la discussione.

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 5126-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il concessionario del servizio di radioaudizione ha il diritto di eseguire la radiodiffusione dai luoghi pubblici (teatri, sale di concerto, ecc).

Gli impresari o esecutori saranno pertanto tenuti a consentire gli impianti e le prove necessarie per preparare la radiodiffusione.

Il diritto del concessionario non si estende alle opere nuove. Un'opera cesserà di essere considerata come nuova dopo che sarà stata rappresentata in tre teatri.

(Approvato).

Art. 2.

Il concessionario del servizio di radioaudizioni ha l'obbligo di effettuare le radiodiffusioni in modo conforme alle buone norme tecniche.

Pertanto le prove delle installazioni per le radiodiffusioni saranno controllate da un delegato del ministro delle Comunicazioni il quale, quando non ritenga soddisfacente la radiodiffusione, potrà sospenderla riferendone subito al ministro al quale spetterà la definitiva decisione.

(Approvato).

Art. 3.

Il ministro delle Comunicazioni avrà facoltà o di sua iniziativa o su reclamo degli interessati di controllare anche la successive radiodiffusioni e dopo udita la Commissione di cui all'art. 5 avrà facoltà di sospenderle e di imporre al concessionario del servizio di radioaudizione circolare i provvedimenti necessari per migliorarle.

(Approvato).

Art. 4.

Il concessionario del servizio di radioaudizione circolare è tenuto a corrispondere all'impresario o agli artisti esecutori un equo compenso.

(Approvato).

Art. 5.

Le controversie fra gli impresari o artisti esecutori e il concessionario delle radioaudizioni circolari intorno al compenso dovuto ai primi sono decise da un arbitro nominato dal Presidente della magistratura del lavoro, su richiesta della parte più diligente.

L'arbitro, sentite le parti, deve procurare di conciliarle. Se la conciliazione ha luogo, ne fa risultare i termini in processo verbale sottoscritto anche dalle parti.

Quando la conciliazione non riesca, l'arbitro decide la controversia nei modi di legge e come amichevole compositore.

In ogni caso la decisione arbitrale non potrà aver valore che per la stagione teatrale o la serie di concerti o rappresentazioni che hanno dato luogo alla controversia.

(Approvato).

Art. 6.

Per vigilare che non solo le radiodiffusioni da luoghi pubblici di cui ai precedenti articoli ma anche tutte le altre siano eseguite convenientemente, è costituita presso il Ministero delle Comunicazioni una Commissione di vigilanza, la quale avrà facoltà di procedere alle indagini e provvedere agli accertamenti necessari per assicurarsi che gli impianti e le stazioni trasmettenti siano tenuti in modo conforme alle buone norme tecniche e potrà proporre al ministro delle comunicazioni le modificazioni ed i miglioramenti da apportarvi.

La Commissione di vigilanza è composta di tre membri, un maestro di musica, un tecnico radioamatore ed un tecnico funzionario governativo, che ne sarà il Presidente.

I membri della Commissione di vigilanza sono nominati con decreto del Ministero delle Comunicazioni, durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

Un funzionario del Ministero delle Comunicazioni è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

(Approvato).

Art. 7.

La vigilanza artistica-culturale sui programmi e sugli artisti delle varie stazioni trasmettenti gestite dal concessionario del servizio di radioaudizione è affidata al Comitato superiore istituito con decreto-legge del 17 novembre 1927, n. 2207 il quale, dopo udito il concessionario del servizio di radioaudizione circolare, presenterà al Ministero delle Comunicazioni le sue osservazioni e proposte.

Le disposizioni dei precedenti articoli non

modificano le attribuzioni del Comitato superiore quali sono definite dall'art. 2 del citato Regio decreto.

(Approvato).

Art. 8.

Al ministro delle Comunicazioni è data facoltà di far ispezionare da suoi delegati tutte le stazioni radiotelegrafiche tanto governative, sia civili che militari, quanto quelle gestite da privati concessionari, e di prescrivere quelle norme o quelle modificazioni agli impianti che riterrà necessarie per impedire i disturbi delle radioaudizioni.

La stessa facoltà è data al ministro per le tramvie governative provinciali comunali o gestite da privati concessionari e in generale per tutti gli impianti di utilizzazione dell'energia elettrica di qualsiasi specie, sentito il parere di una Commissione di tre tecnici dei quali due nominati dal ministro e uno designato dalla parte interessata.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca le nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari » (N. 1470).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca le nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca le nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, autorizzazione al ministro per la giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori » (N. 1220).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, autorizzazione al ministro per la giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039: autorizzazione al ministro per la giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926 (N. 1268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento » (N. 1207).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, che mantiene in vigore fino al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche » (N. 1145).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, concernente l'istituzione in Roma di una Scuola superiore di malariologia » (N. 1211).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, concernente l'istituzione in Roma di una Scuola superiore di malariologia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, concernente l'istituzione in Roma di una Scuola superiore di malariologia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2120, concernente la pro-

roga del termine per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, relativo all'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono » (N. 1244).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2120, concernente la proroga del termine per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, relativo all'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2120, concernente la proroga del termine per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, relativo all'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2677, che reca nuove disposizioni sull'ordinamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana » (Numero 1303).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2677, che reca nuove disposizioni sull'ordinamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2677, che reca nuove disposizioni sull'ordinamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, che reca modificazioni al decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private » (N. 1248).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, che reca modificazioni al decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, che reca modificazioni al decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 (convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473), concernente l'esercizio delle assicurazioni private.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1181, concernente la istituzione della carica di vicepresidente del Comitato permanente del grano » (N. 1214).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1181, concernente la istituzione della carica di vice-presidente del Comitato permanente del grano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1181, concernente la istituzione della carica di vice-presidente del Comitato permanente del grano.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1808, riflettente il quantitativo delle banane di origine dalle Colonie italiane che possono essere importate nel Regno in esenzione da dazio doganale » (N. 1134).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1808, riflettente il quantitativo delle banane di origine dalle Colonie italiane, che possono essere importate nel Regno in esenzione da dazio doganale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1808, riflettente il quantitativo delle banane di origine dalle Colonie italiane che possono essere importate nel Regno in esenzione da dazio doganale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Montresor di fare l'appello nominale.

MONTRESOR, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acton, Amero D'Aste, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Beltrami, Beneventano, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Berti, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonicelli, Borghese, Borromeo, Brandolin.

Cagni, Callaini, Camerini, Casati, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cesareo, Chimienti, Ciccotti, Cimati, Cipelli, Cocchia, Colosimo, Conci, Corbino, Cornaggia, Cremonesi, Crispolti.

Dalolio Alberto, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, De Lornzo, Del Pezzo, De Marinis, De Vito, Diena, Di Frasso, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio, Durante.

Faelli, Ferrari, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano.

Gallina, Garofalo, Garroni, Gatti, Gavazzi, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Lagasi, Lanciani, Lanza di Scalea, Libertini, Loria, Luiggi, Lustig.

Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Manna, Maragliano Marcello, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martino, Mayer, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morrone, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Paulucci Di Calboli, Peano, Perla, Pestalozza, Piaggio, Pironti, Pitacco, Poggi, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ridola, Rolandi Ricci, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salvago Raggi, Santucci, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Sechi, Segrè Sartoro, Sili, Sitta, Sormani, Spada, Spirito, Squitti, Stoppato, Tacconi, Tamassia, Tamborino, Tanari, Thaon di Revel, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valvassori Peroni, Venzi, Vigliani, Volterra.

Zappi, Zippel.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1442):

Senatori votanti	150
Favorevoli	125
Contrari	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, contenente disposizioni relative alla vendita degli immobili urbani e agli sfratti dalle case di abitazione (Numero 1063):

Senatori votanti	150
Favorevoli	131
Contrari	19

Il Senato approva.

Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche (N. 1526-A):

Senatori votanti	150
Favorevoli	130
Contrari	20

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1928

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca le nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari (N. 1470):

Senatori votanti	150
Favorevoli	134
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, autorizzazione al ministro per la giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori (N. 1220):

Senatori votanti	150
Favorevoli	120
Contrari	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926 (N. 1268):

Senatori votanti	150
Favorevoli	132
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento (N. 1207):

Senatori votanti	150
Favorevoli	130
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche (N. 1145):

Senatori votanti	150
Favorevoli	125
Contrari	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, concernente l'istituzione in Roma di una Scuola superiore di malariologia (N. 1211):

Senatori votanti	150
Favorevoli	138
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2120, concernente la proroga del termine per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, relativo all'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono (N. 1244):

Senatori votanti	150
Favorevoli	131
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2677, che reca nuove disposizioni sull'ordinamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (N. 1303):

Senatori votanti	150
Favorevoli	131
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, che reca modificazioni al decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private (N. 1248):

Senatori votanti	150
Favorevoli	132
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1181, concernente la

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1928.

istituzione della carica di vicepresidente del Comitato permanente del grano (N. 1214):

Senatori votanti 150

Favorevoli 130

Contrari 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1808, riflettente il quantitativo delle banane di origine dalle Colonie italiane che possono essere importate nel Regno in esenzione da dazio doganale (N. 1134):

Senatori votanti 150

Favorevoli 131

Contrari 19

Il Senato approva.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avverto che l'interrogazione dell'onorevole Cornaggia al ministro dell'interno, con consentimento dell'interrogante, è stata rinviata ad una seduta da destinarsi.

Domani alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1512);

Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie (N. 1388);

Istituzione dell'Azienda autonoma statale della strada (N. 1521);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 1994, recante la autorizzazione della spesa di lire 6, 500,000 per

l'esecuzione di opere nell'Italia centrale (Numero 1335);

Assegnazione straordinaria di lire 1,500,000 per il completamento della centrale elettrica di Massaua (Eritrea) (N. 1516);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio di nuove costruzioni (N. 1281);

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 82, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni in genere (N. 1259);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1016, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni (N. 1260);

Proroga del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, relativo alla alienazione delle unità radiate dal quadro del Regio naviglio (N. 1491);

Provvedimenti di pensione per gli ufficiali della Regia marina già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati dal servizio attivo permanente con provvedimenti di autorità durante la guerra (N. 1421);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2796, che aumenta l'assegnazione annua concessa alla nave scuola marinaretti « Scilla » (N. 1316);

Cessione gratuita di alcuni materiali della Regia marina (N. 1519);

Proroga del termine di attuazione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di Albano (N. 1522);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, col quale si disposero sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette e di tasse sugli affari (Numero 1183);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (N. 1255);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 551, che porta varianti ed aggiunte al Testo Unico delle dispo-

sizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina (N. 1520);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e passaggio all'Opera nazionale « Balilla » delle funzioni già ad esso attribuite (N. 1288).

La seduta è tolta (ore 18).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Venerdì 11 maggio 1928

ALLE ORE 15

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2445, recante modifiche al contrassegno di individuazione delle targhe degli auto-veicoli delle provincie di Agrigento e di Enna (N. 1394);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 12, concernente proroga del termine stabilito dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, per l'esercizio della facoltà di requisire locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle provincie di nuova istituzione (N. 1395);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 835, recante provvedimenti per la definizione dei ricorsi contenziosi avanti la Giunta provinciale amministrativa delle provincie di cui sia stata variata la circoscrizione e per l'approvazione dei conti della cessata Amministrazione provinciale di Caserta (N. 1397);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2573, concernente l'estensione ai comuni di Bagni di Montecatini, Salsomaggiore e Postumia di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380 (N. 1398);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 2293, contenente disposizioni concernenti la chiamata alle armi de-

gli arruolati nell'anno in cui compiono il 21° anno dell'età loro (N. 1406);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1233, recante norme per le licitazioni fra Società cooperative e per appalto di opere di bonifica (N. 1408);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, che porta modificazioni alle leggi relative al Capo di Stato maggiore della Regia marina, all'ordinamento della Regia marina ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (N. 1410);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 239, concernente la riagggregazione al comune di Castoreale del comune di Rodi (N. 1412);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo (N. 1413);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali (N. 1415);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 466, riguardante il funzionamento dei Consigli di Amministrazione di Compagnie e Società italiane concessionarie di servizi internazionali sotto il controllo e la vigilanza del Governo italiano (N. 1416);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato A al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verifica dei pesi e delle misure (N. 1418);

Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2823, col quale si autorizza la occupazione ad uso temporaneo dei locali da adibirsi ad uso di scuole primarie nel Mezzogiorno e nelle Isole (N. 1419);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2256, concernente le norme per le ricerche minerarie nelle Colonie (N. 1420);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2660, concernente la proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 23 maggio 1927, per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per l'epurazione del personale dipendente dalla Amministrazione provinciale di Roma (N. 1423);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, concernente l'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono (N. 1424);

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei Consorzi idraulici e di bonifica (N. 1425);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 193, recante disposizioni concernenti le indennità di caroviveri al personale delle Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione (N. 1426);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Banco di Sicilia (N. 1430);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, contenente provvedimenti di finanza per l'industria automobilistica e per le strade (N. 1431);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 53, recante modificazioni nella ripartizione delle spese per l'esercizio delle linee sovvenzionali (N. 1432);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1566, contenente modificazioni alle norme esistenti circa il trattamento da farsi ai telegrammi emessi dal Corpo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (N. 1433);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, che istituisce le navi scuola per gli ufficiali della marina mercantile (N. 1434);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1581, col quale vengono istituiti in via di esperimento « telegrammi lampo » ed i « telegrammi augurali » (N. 1435);

Conversione in legge del Regio decreto 8 settembre 1927, n. 2736, che approva la Convenzione stipulata il 14 luglio 1927 tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Anonima Aero-Espresso italiana per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale fra Brindisi-Atene e Costantinopoli (N. 1437);

Conversione in legge del Regio decreto 12 gennaio 1928, n. 96, che apporta alcune modifiche alle vigenti disposizioni sul reclutamento

e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (N. 1438);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816, concernente un aumento nel numero complessivo dei commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari (N. 1441);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1899, concernente la estensione ai comuni di Malfa, Leni e Santa Marina delle isole Eolie, dei benefici, sotto qualsiasi forma concessi dallo Stato, ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, giusta il Testo Unico approvato con Regio decreto-legge 19 agosto 1908, n. 1399, e successive modificazioni (N. 1445);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 333, che esonera per due anni dal pagamento del dazio doganale e della tassa di vendita la benzina, il petrolio e gli olii minerali greggi, destinati ad essere impiegati nel collaudo delle vetture automobili (N. 1446);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1280, recante provvedimenti per agevolare la concessione di alloggi e le ricostruzioni negli abitati colpiti da terremoti (N. 1447);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1279, concernente la definizione dei rapporti coi devolventi di diritti a contributi e di aree all'Unione Edilizia nazionale (N. 1448);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 163, concernente il riconoscimento, come Regio Istituto d'arte, dei corsi d'arte applicata dalla Accademia di Belle Arti di Perugia (N. 1449);

Conversione in legge del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 186, contenente disposizioni per l'avviamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia (N. 1450);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570, relativo al passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero delle comunicazioni (Numero 1453);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca nuova

proroga ai termini per l'applicazione del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (N. 1454);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1982, che reca disposizioni per le cooperative edilizie (N. 1455);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948, contenente norme sui prezzi delle locazioni di immobili urbani (N. 1456);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2395, che autorizza la istituzione dei porti franchi (N. 1457);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 29 dicembre 1927, n. 2673, che proroga il termine fissato dall'art. 60 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica (N. 1458);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2455, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in servizio nelle Colonie, attraverso le scuole di reclutamento (N. 1459).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle Sedute pubbliche.